



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

53^a Seduta

Martedì 27 maggio 2025

Deliberazione n. 384 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Istituzione della Riserva naturale regionale “Le Dune di Giovino”.

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere – Questore f.f.: Davide Tavernise

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 19, assenti 12.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i dieci articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 328/12^a nel suo complesso unitamente ai relativi allegati, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 19, a favore 17, astenuti 2 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Mancuso

IL CONSIGLIERE – QUESTORE f.f.: f.to Tavernise

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 29 maggio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 384 del 27 maggio 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE “LE DUNE DI GIOVINO”

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 maggio 2025.

Reggio Calabria, 29 maggio 2025

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Strumenti Normativi Vigenti

I pilastri normativi della protezione della biodiversità sono:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, conosciuta anche come DIRETTIVA HABITAT;
- la Direttiva 2009/147/CE del Consiglio relativa alla “Conservazione degli uccelli selvatici”, conosciuta anche come DIRETTIVA UCCELLI;
- Legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità.
- Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030.

PREMESSA

La Regione Calabria garantisce la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, rappresentato da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche, in un’ottica di gestione sostenibile delle risorse ambientali, di rispetto delle condizioni di equilibrio naturale e di conservazione del patrimonio genetico di tutte le specie vegetali e animali. Tali finalità sono perseguite, tra l’altro, attraverso l’istituzione di aree protette.

La presente relazione accompagna la proposta di legge di “Istituzione della Riserva Naturale Regionale “Dune di Giovino” e intende fornire un’analisi paesaggistico-ambientale di massima. L’area protetta di nostro interesse comunemente chiamata “Dune di Giovino” presenta continuità territoriale, in quanto è costituita da un unico corpo che si trova nel comprensorio della costa ionica Catanzarese ed è un’area naturalistica di grande interesse, compresa tra la foce del torrente Castace e del fiume Alli a est, mentre a ovest confina con la foce del fiume Corace. Giovino è un’area miracolosamente scampata alla pressione antropica e all’edificazione selvaggia della costa catanzarese e per questo è naturalmente vocata alla conservazione della biodiversità delle coste sabbiose del medio Ionio calabrese.

ANALISI PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

L’area che si vuole salvaguardare ha una grande valenza naturalistica sia per le specie botaniche presenti come ad esempio: il *Pancratium Maritimum*, la *Paronichia Argentea* e l’*Achillea Maritima*, l’*Echinophora spinosa* L, sia per le specie faunistiche e in particolare per l’avifauna migratoria come il *Charadrius Alezandrinus* noto come Fratino. L’area focus del presente progetto è situata (all’interno della particella catastale 853 del foglio 96 del Catasto di Catanzaro) con estensione di circa 15 ettari e altitudine compresa tra 0 e 15 mt slm, immediatamente a NNE del Canalone di Giovino per uno sviluppo di circa 100-150 m sul versante marino della pineta perpendicolarmente alla costa, per un’estensione longitudinale di circa 500 m parallelamente alla linea di costa, orientativamente compresa tra il Canalone di cui sopra e il Torrente Castaci. Quest’area accoglie una ristretta fascia dunale costiera, ambiente ormai rarissimo, particolarmente fragile ed a serio rischio di estinzione, che ospita specie vegetali rare e protette da specifiche normative, nonché tipologie vegetazionali endemiche e di recente descrizione con criterio scientifico.

Tutta l'area della pineta e delle dune di Giovino deve essere preservata in chiave ambientale perché rappresenta un polmone verde a sud della città nella quale privilegiare la conservazione delle dune naturali vero e proprio incubatoio e protezione per la biodiversità animale e vegetale.

Quello che è certo è che nel recente passato anche l'area dunale posta a nord ospitava una flora parecchio ricca e complessa e la presenza degli insediamenti balneari, attirando una massiccia frequentazione stagionale di mezzi e persone, ha fatalmente determinato la totale scomparsa da quel tratto di costa di gran parte delle specie vegetali della duna, ivi comprese alcune specie molto rare. Purtroppo questi sono gli effetti dell'antropizzazione su sistemi ecologici così fragili.

Non è quindi colpa degli esercenti o dei bagnanti se la flora scompare rapidamente, ma ciò è semplicemente effetto della frequentazione antropica, soprattutto con automobili e fuoristrada, come pure del calpestio.

A determinare il collasso dei sistemi dunali catanzaresi di sicuro contribuisce il fatto che tali infrastrutture dovrebbero essere temporanee ma di fatto sono permanenti ed anche che gli spazi assegnati dalle concessioni vengono occupati con piante (spesso esotiche) ed altre infrastrutture che contribuiscono all'irreversibile alterazione della vegetazione dunale. Ne consegue che l'unico modo per salvare quello che resta degli antichi sistemi dunali catanzaresi sia necessario interdire l'accesso alle aree che si intendono preservare.

FLORA

In alcuni punti del sistema dunale posto a SW del canalone sono stati recentemente individuati alcuni individui della rarissima specie ***Paronychia argentea* Lam. (Caryophyllaceae)**, presente in sole 3 regioni italiane: Calabria, Sicilia e Sardegna. Mentre in Toscana e Campania si è estinta, in Calabria sopravvive in sole due stazioni note; San Ferdinando (RC) e Giovino (CZ).



Paronychia argentea sopravvissuta miracolosamente sulla spiaggia di Giovino.

Tra le specie protette da specifiche norme va sicuramente ricordato il ***Pancratium maritimum* L.** (Amaryllidaceae), specie protetta dalla Legge Regionale nr. 30 del 26/11/2001.



Esemplare di *Pancratium maritimum* L. (Amaryllidaceae)

Proprio nell'area target sono stati individuati gli ultimi 3 (tre) esemplari di *Pancratium maritimum* L. presenti nel Comune di Catanzaro e pur essendo specie protetta dalla LR 30/2011, come appare evidente dalla foto, questo esemplare subisce il passaggio ravvicinato di mezzi meccanici ed il calpestio umano. Tale contesto rischia, assieme all'esiguo numero di esemplari, di minacciare la vita di questa pianta ed impedirne la riproduzione.

Un'altra specie tipica della fascia di vegetazione retrodunale, l'*Ephedra distachya* di sesso femminile, era un tempo presente in vasti popolamenti ora si contano pochissimi esemplari solo a NE del canalone di Giovino.



Esemplare di *Ephedra distachya* di sesso femminile.

Altra specie di notevole importanza botanica, anch'essa minacciata di sparire è l'*Eryngium maritimum* L. che ha diversi nomi volgari tra i quali cardo marino, calchetrappola marina ed erba di S. Pietro. In Italia la presenza è legata agli ambienti delle regioni costiere e delle isole. Essa è presente soprattutto nelle zone Dunali e a Giovino è ben rappresentata.



Esemplare di **Eryngium maritimum L.**

L'Echinophora spinosa L. è chiamata anche Finocchio litorale spinoso. Pianta erbacea perenne, di vegetazione Psammofila, amante dei suoli sabbiosi e tipicamente dei luoghi dunali costieri. La spp. è endemica dei litorali del bacino del Mediterraneo. Grazie all'esteso apparato radicale, contribuisce al radicamento della sabbia nelle prime fasce dunali fisse. Il periodo di fioritura è giugno-settembre. Oggi, l'areale di crescita si sta restringendo sempre più grazie alla forte antropizzazione delle zone litorali costiere. Solo un secolo fa era considerata pianta comune nelle zone sabbiose, poco distanti dalla riva del mare, ora in via di estinzione. È una pianta da tutelare perché convive con molti insetti fondamentali nel processo di impollinazione.



Esemplare di **Echinophora spinosa**

FAUNA

Le Dune di Giovino si trovano nel comprensorio della costa ionica Catanzarese, è un'area naturalistica compresa tra la foce del torrente Castace e del fiume di Alli a est, mentre sul versante ovest confina con la foce del fiume Corace. Queste tre foci hanno una importante valenza naturalistica, sia per le specie botaniche che per le specie faunistiche, in particolare l'avifauna migratoria. Il **Fratino (Charadrius alexandrinus)**, è uno tra i più piccoli trampolieri nidificanti sulle spiagge italiane; esso è un buon indicatore ambientale, poiché con la sua presenza fornisce utili informazioni sullo stato di naturalità dell'ecosistema marino-costiero. La specie tuttavia appare gravemente minacciata per una serie di attività e problematiche che interessano l'ambiente marino-costiero. Il Fratino mostra una spiccata fedeltà al sito riproduttivo per cui di anno in anno le coppie tendono a realizzare i propri nidi nei siti frequentati negli anni precedenti.



Esemplare di **Fratino** (*Charadrius alexandrinus*)

Le specie osservate sulle Dune di Giovino – Catanzaro- sono molteplici e tutte facilmente fotografabili, quindi in un ambiente ideale al birdwatching:

Falco pescatore: *Pandion haliaetus*; **Airone bianco maggiore:** *Casmerodius albus*; **Airone cenerino:** *Ardea cinerea*; **Mignattaio:** *Plegadis falcinellus*; **Fenicottero:** *Phoenicopterus roseus*; **Garzetta:** *Egretta garzetta*; **Airone guardabuoi:** *Bubulcus ibis*; **Berta maggiore:** *Calonectris Diomedea*; **Beccapesci:** *Sterna sandvicensis*; **Gabbiano comune:** *Chroicocephalus ridibundus*; **Gabbiano reale:** *Larus Michaelis*; **Cormorano:** *Phalacrocorax carbo*; **Gallinella d'acqua:** *Gallinula chloropus*; **Martin pescatore:** *Alcedo atthis*; **Corriere piccolo:** *Charadrius Dubois*; **Fratino:** *Charadrius alexandrinus*; **Piro piro boschereccio:** *Tringa glareola*; **Piro piro piccolo:** *Actitis hypoleucos*; **Culbianco:** *Oenanthe oenanthe*; **Combattente:** *Philomachus pugnax*; **Ballerina bianca:** *Motacilla Alba*; **Rondine comune:** *Hirundo rustica*; **Rondine montana:** *Ptyonoprogne rupestris*.

Un altro elemento di pregio zoologico dell'area di cui si è attualmente a conoscenza è il tentativo di alcuni esemplari di tartaruga marina comune (*Caretta caretta* L., CHELONIIDAE) di nidificare su questo sistema dunale.



Tali tentativi non sono andati a buon fine per ragioni sconosciute, probabilmente da ricondurre all'intensa frequentazione antropica che spesso disturba le femmine che tentano di atterrare e deporre le uova. La tartaruga marina comune, specie di interesse conservazionistico (inserita nell'Appendice I della Convention on International Trade of Endangered Species - CITES), presenta un alto rischio di estinzione valutato dalla IUCN Red List come specie vulnerabile (Vulnerable), ha bisogno di spiagge poco antropizzate per completare il suo ciclo riproduttivo. È fortemente minacciata in tutto il Mediterraneo dall'inquinamento marino, dalla riduzione degli habitat di nidificazione, dalle collisioni con le imbarcazioni, e dagli incidenti causati dalle reti a strascico e dagli altri sistemi di pesca. Le più importanti stazioni italiane di nidificazione si trovano

sulla costa ionica della Calabria e quindi l'area di Giovino potrebbe, opportunamente gestita, diventare un sito frequentato da questa specie a scopo riproduttivo.

Nella zona retrodunale, in una vasta area, vi è la presenza di diverse casematte e fortificazioni simili a trincee scavate nel terreno e risalenti alla prima guerra mondiale, oggi secolari, a testimonianza dunque dell'importanza rivestita dal sito già da allora e meritevole di difesa, anche con le armi.



Casematte, fortificazioni e trincee presenti nell'area retrodunale

a) Fattori di Minaccia

Gli habitat costieri sono tra gli ecosistemi più vulnerabili e gravemente minacciati. Negli ultimi decenni, questi delicati ecosistemi, sono stati esposti a diversi fattori di disturbo antropico, non di rado anche in forma combinata, determinando una maggiore efficacia distruttiva. Lo stato di conservazione delle coste calabresi è parecchio eterogeneo. Tuttavia, anche lungo i tratti costieri apparentemente meglio conservati, è possibile individuare la presenza di diversi fattori di minaccia che incombono sulle condizioni di naturalità delle nostre coste, in particolare su flora e vegetazione. I fattori di minaccia individuati nel sistema dunale di Giovino sono, come altrove in Calabria, in massima parte collegati alle attività umane. Il calpestio prodotto da automezzi (soprattutto fuoristrada e moto da cross), se derivante da migliaia di presenze all'anno, è un potente strumento di modificazione delle caratteristiche dei suoli. In alcuni casi può anche favorire fenomeni erosivi. Altrettanto deleteri, come già detto, la raccolta di specie vegetali, il rilascio di rifiuti, fenomeni spesso associati a questo periodo dell'anno ed a questa fruizione ricreativa degli ambienti costieri. In termini conservazionistici è perciò cruciale conoscere tali fattori al fine di promuovere azioni volte alla loro rimozione o mitigazione. Tra i principali fattori di rischio segnaliamo minacce derivanti dagli insediamenti umani ed eventuali altri usi non-agricoli delle aree costiere. Oggi assistiamo, tra l'altro, al tentativo di realizzazione di nuovi insediamenti urbani nelle aree peritoranee di Giovino, nonché alla costruzione di insediamenti finalizzati alla balneazione sulle coste sabbiose è oggi giustamente affidata ad infrastrutture non permanenti. Molto spesso, però, queste strutture amovibili, pur essendo costruite in legno rimangono sull'arenile per l'intera durata dell'anno. Ciò comporta che queste strutture sia pure amovibili, apportano all'arenile modificazioni del tutto simili a quelle imputabili a strutture permanenti, causando modificazioni ambientali imputabili ad una massiccia ed assidua frequentazione umana. Altro fattore di minaccia è rappresentato dall'agricoltura estensiva. La domanda sempre più crescente di terreni pianeggianti da destinare all'agricoltura ha spinto inevitabilmente le coltivazioni fino alla battigia in molti casi e ciò si è verificato anche a Giovino. Anche l'allevamento, al pari delle attività agricole, rappresenta un fattore di rischio e anche la costa di

Giovino molto spesso è zona di pascolo allo stato brado. Queste attività umane quando raggiungono livelli soglia di impatto e frequenza, producono effetti deleteri sull'ambiente naturale, soprattutto in alcuni habitat molto vulnerabili come l'area dunale di Giovino. Sono inoltre frequenti, sebbene in modo molto eterogeneo, palificazioni elettriche, elettrodotti e acquedotti. Queste infrastrutture, sia pure in maniera diversa, possono rappresentare una minaccia per l'ambiente e per il sistema dunale. Anche la caccia, attività tradizionale molto diffusa sulle zone costiere, compresa Giovino, caccia prevalentemente a specie ornitologiche in transito, rappresenta una seria minaccia per l'ecosistema dunale, conseguente all'intensa e breve frequentazione da parte di uomini e mezzi (es. calpestio, apertura nuovi percorsi nei sistemi dunali, rilascio rifiuti etc.). Analogamente alla caccia anche la raccolta di piante, soprattutto per fini alimentari (es. *Cichorium intybus*, *Asparagus acutifolius*, *Capparis spinosa*, *Crithmum maritimum*, etc.) od anche ornamentali (es. *Pancratium maritimum*, del quale vengono raccolti i bulbi per la coltivazione domestica e talvolta anche i fiori) è una diffusa consuetudine. Sebbene sia difficile quantificare l'impatto di queste pratiche, di certo alcune specie, come *Pancratium maritimum*, sono più rare, hanno un areale fortemente frammentato e quindi risultano vulnerabili.

b) Valenza turistica dell'area

L'istituzione di un'area naturalistica della Pineta e delle Dune di Giovino, area naturale in relativo buono stato di conservazione, con inoltre diversi interessanti aspetti storico-antropologici da evidenziare, potrebbe costituire, opportunamente gestita, un laboratorio a cielo aperto per cittadini e scolaresche, contribuendo significativamente ad incrementare la coscienza ecologica dei cittadini catanzaresi e dei visitatori tutti. Inoltre, potrebbe costituire una risorsa economica non trascurabile per l'intera città dimostrando che è possibile fare economia attorno al capitale ambientale senza depauperarlo, come al contrario accade con le concessioni balneari.

c) Obiettivi da Perseguire

L'efficacia e la funzionalità di un'area naturalistica si fondano sulla presenza di emergenze naturalistiche significative, sulla capacità dello status di "area naturalistica" di garantire la protezione di tali emergenze, sulla capacità di guidare un percorso di progressivo incremento dello stato di naturalità, sulla capacità di valorizzare le risorse in chiave economica. Le indagini preliminari hanno fatto emergere la presenza di interessanti presidi biologici che certamente giustificano la conservazione dell'area e l'istituzione di un'area naturalistica, definiti essenzialmente dalla presenza di individui della rarissima specie *Paronychia argentea* Lam. (Caryophyllaceae) e di *Pancratium maritimum* L. (Amaryllidaceae).

La conservazione e il ripristino della sua specifica bio-diversità rivestono una straordinaria importanza. In questo quadro è importante la rete delle aree protette, parchi, riserve naturali, zone di protezione. In sintesi, la presente proposta di legge disciplina l'istituzione e la gestione di un'area protetta al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione. Il crescente degrado dei sistemi dunali, che spesso culmina con la loro scomparsa, ha interessato tutti i Paesi costieri dell'Unione Europea ed in particolar modo quelli che si affacciano sul Mediterraneo. Il ripristino e la conservazione di questi ecosistemi è quindi una priorità a livello europeo. La **Direttiva europea 92/43/CEE**, la cosiddetta "**Direttiva Habitat**", rappresenta uno dei più significativi contributi dell'Unione Europea per arrestare la perdita della biodiversità entro il 2030.

La presente proposta di legge comporta oneri finanziari, per come si desume dall'articolo 1.

Si allega alla presente relazione illustrativa:

a) Planimetria in scala 1:5.000 (allegato A-B-C) dell'area interessata alla perimetrazione della Riserva naturale regionale.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La copertura economica prevista per dare attuazione e concreta applicazione alla presente legge è indicata nell'articolo 10. Di seguito si specificano in apposite tabelle per come sotto riportate le norme che necessitano della copertura finanziaria e le restanti norme che, per la natura ordinamentale, definitoria e procedurale, non richiedono la predetta copertura. Nello specifico, la tabella 1 contiene l'individuazione e la classificazione delle spese indotte dall'attuazione del provvedimento e la tabella 2 indica la copertura finanziaria ovvero il Programma e capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1. La presente legge, considerati gli interventi di gestione, tutela e valorizzazione sul territorio della riserva, prevede, in particolare, l'utilizzo dei fondi accantonati nell'ambito del fondo speciale Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri Fondi “Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi regionali – spese in conto corrente” U.20.03 del bilancio regionale di previsione 2025-2027.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	L'articolo 1 ha carattere ordinamentale in quanto istituisce la Riserva naturale e specifica il quadro normativo di riferimento	//	//	0,00 €
2	L'articolo 2 indica le finalità della proposta di legge.	//	//	0,00 €
3	L'articolo 3 indica i confini e il perimetro dell'area della Riserva.	//	//	0,00 €
4	L'articolo 4 individua l'Ente gestore della Riserva naturale regionale.	//	//	0,00 €
5	L'articolo 5 individua gli obiettivi gestionali per il conseguimento delle finalità della legge.	C	P	7.000,00 €



Consiglio regionale della Calabria

6	L'articolo 6 individua la sede della Riserva nonché il sistema informativo-portale web.	//	//	0,00 €
7	L'articolo 7 prevede la tempistica per l'installazione di tabelle di segnalazione del perimetro della Riserva naturale regionale.	//	//	0,00 €
8	L'articolo 8 disciplina l'esercizio delle attività attraverso apposito Regolamento della Riserva naturale regionale	//	//	0,00 €
9	L'articolo 9 individua le misure transitorie e di salvaguardia.	//	//	0,00 €
10	L'articolo 10 prevede la norma finanziaria	C	P	7.000,00 € per annualità (oneri di cui all'art. 5)

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Il criterio di quantificazione utilizzato è quello del tetto di spesa. La presente legge determina oneri a carico del bilancio regionale, determinati nel limite massimo di euro 7.000,00 a partire dall'annualità 2025, per l'istituzione della Riserva naturale regionale "Le Dune di Giovino" e per le finalità della presente legge.

Di seguito vengono indicati nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Programma 03 (U.20.03) Capitolo U0700110101	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €	- 21.000,00 €
Programma 05 (U.09.05)	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	21.000,00 €
Totale	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	21.000,00 €

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Istituzione)

1. La Regione Calabria, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera r), dello Statuto regionale e dell'articolo 33 della legge regionale 22 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie, delle formazioni ed emergenze geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico e didattico e degli habitat contemplati negli allegati alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), istituisce la Riserva naturale regionale denominata "Dune di Giovino", (da ora in avanti: Riserva).

2. La Riserva, in conformità all'articolo 5 della l.r. 22/2023 è classificata come Riserva naturale regionale, il cui regime di conservazione e utilizzazione è quello di riserva naturale guidata e i confini sono graficamente individuati nell'allegata cartografia che è parte integrante della presente legge.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione riconosce il valore degli habitat naturali e istituisce la Riserva, allo scopo di tutelare un ecosistema dunale di interesse collettivo unico nel suo genere.

2. La valorizzazione e la riqualificazione paesaggistica della Riserva sono volte, pertanto, al perseguimento delle seguenti finalità:

a) la garanzia e la promozione della conservazione delle specie di flora e fauna, delle associazioni vegetali e forestali, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali;

b) la garanzia della salvaguardia della biodiversità e dell'equilibrio complessivo del territorio attraverso metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale;



Consiglio regionale della Calabria

- c) la fruizione eco-turistica, culturale e ricreativa attraverso attività da realizzare in forme compatibili con la difesa della natura e del paesaggio;
- d) la promozione della conoscenza scientifica attraverso attività di educazione ambientale e di sviluppo sostenibile in collaborazione con le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici, idrogeologici e ecologici;
- f) la disciplina del corretto uso del territorio e la conoscenza della natura.

Art. 3 **(Confini)**

1. La Riserva è costituita nell'ambito territoriale del Comune di Catanzaro, occupa un'area di circa 12 ettari ed è delimitata:

- a) in direzione SW-NE tra il canalone di Giovino e l'asta del Torrente Castaci;
- b) in direzione NW-SE tra il limite N della particella medesima e la linea di costa.

2. I confini della riserva naturale sono riportati nella cartografia in scala 1: 5.000 (allegati A-B-C) allegata alla presente legge, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 4 **(Ente gestore)**

1. La gestione della Riserva è demandata al Comune di Catanzaro, secondo le indicazioni previste dall'articolo 33 della l.r. 22/2023, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della l.r. 22/2023, della collaborazione, previa stipula di adeguata convezione, di associazioni ambientaliste operanti in Calabria e riconosciute dal competente ministero e di associazioni e cooperative particolarmente qualificate in materia.

2. Le modalità di controllo e coordinamento della gestione sono attuate secondo quanto previsto dall'articolo 33 della l.r. 22/2023.

3. L'Ente gestore, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della l.r. 22/2023, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al dipartimento competente in materia una relazione dettagliata sulle attività svolte.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 5

(Obiettivi gestionali)

1. Le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, si realizzano attraverso i seguenti obiettivi gestionali:

a) valorizzazione e conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali attraverso il controllo dei fattori inquinanti;

b) salvaguardia, conservazione e valorizzazione delle caratteristiche naturali, ambientali attraverso interventi di ricostruzione di ambiti naturali e in funzione dell'uso sociale di tali valori;

c) promozione della conoscenza scientifica dell'ecosistema con particolare attenzione alle specie endemiche e rare al fine di predisporre misure di salvaguardia;

d) promozione di attività di educazione ambientale, di formazione e di ricerca scientifica;

e) promozione di uno sviluppo ecosostenibile e di una politica attiva del tempo libero ricreativo, sportivo e culturale, per il miglioramento della qualità della vita;

f) adozione di sistemi volti a ridurre rifiuti e imballaggi, nonché a riciclare i rifiuti di qualsiasi natura;

g) sostegno e promozione di attività turistico-ricreativa, compatibile con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

Art. 6

(Sede della Riserva e sistema informativo)

1. La sede legale e operativa dell'Ente gestore viene individuata nel territorio del Comune di Catanzaro secondo quanto previsto dalla l.r. 22/2023.

2. La sede legale è eco-compatibile e integrata architettonicamente con il contesto naturalistico dell'area protetta ed è fruibile anche attraverso la realizzazione di un osservatorio o museo naturalistico.

3. L'Ente gestore predispone, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 8, un apposito sportello informativo fisico o telematico e realizza un apposito portale web nel rispetto delle normative vigenti su trasparenza, privacy ed accessibilità, che include tutte le informazioni aggiuntive idonee al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.



Consiglio regionale della Calabria

4. L'ente di gestione, entro e non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, predispone una guida turistica naturalistica della Riserva da destinare a campagne di sensibilizzazione volte a perseguire le finalità di cui all'articolo 2.

Art. 7

(Tabellazione della Riserva)

1. I confini dell'area protetta sono delimitati da idonee tabelle, collocate, entro sei mesi dall'istituzione della Riserva, in modo visibile lungo tutto il perimetro dell'area e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: "Riserva naturale regionale Dune di Giovino" e l'emblema di cui all'articolo 44 della l.r. 22/2023.

Art. 8

(Regolamento della Riserva)

1. L'Ente gestore, in collaborazione con il settore regionale competente in materia di parchi e aree protette, elabora il regolamento della riserva secondo i dettami degli articoli 35 e 36 della l.r. 22/2023, finalizzato a garantire l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della Riserva naturale, le attività disciplinate dall'organo gestore, i prodotti e i servizi concessi a terzi, il diritto all'uso del nome e dell'emblema della riserva, il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano il sito, nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse, nonché i divieti e le sanzioni, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il regolamento tiene conto delle finalità della Riserva di cui all'articolo 2, comma 2, e delle indicazioni di tutela predisposte dalla presente legge.

3. Nell'area della Riserva si applicano in ogni caso i divieti di cui alla l.r. 22/2023.

Art. 9

(Misure transitorie e di salvaguardia)

1. L'Ente gestore, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, adotta le misure necessarie per salvaguardare le caratteristiche



Consiglio regionale della Calabria

naturali degli habitat e proteggere le specie animali e vegetali presenti, nonché per mantenere i caratteri paesaggistici che contraddistinguono l'area.

2. Le misure di salvaguardia che l'Ente gestore adotta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2023, sono le seguenti:

a) vietare le attività non consentite nelle riserve naturali statali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge – quadro sulle aree protette);

b) promuovere attività educative, di sensibilizzazione e promozione delle componenti naturali e culturali;

c) effettuare attività di vigilanza e controllo;

d) salvaguardare specie e habitat presenti nell'area anche con attività di monitoraggio e controllo;

e) incentivare la valorizzazione di specie e habitat di particolare valenza naturalistica mediante studi e attività particolareggiati;

f) creare la tabellazione di massima in grado di fornire informazioni specifiche di carattere scientifico, normativo, gestionale e topografico, per accrescere la conoscenza e la consapevolezza dell'importanza dell'area protetta;

g) realizzare attività per la valorizzazione, la conoscenza e la divulgazione delle peculiarità archeologiche, delle architetture storiche e delle tradizioni culturali;

h) concordare e gestire, ai fini della salvaguardia dell'area, attività e iniziative che non arrechino pregiudizio alle esigenze di conservazione e, più in generale, alle finalità della Riserva;

i) favorire attività di ascolto e confronto attraverso processi partecipati.

3. Le misure di salvaguardia sono adottate dall'Ente gestore entro 30 giorni dall'istituzione della Riserva e sono comunicate, entro tale termine, al dipartimento competente della Regione Calabria.

Art. 10

(Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico dell'Ente gestore.

2. La Regione Calabria sostiene gli interventi e le attività previste annualmente, ai sensi dell'articolo 5, unicamente attraverso l'erogazione di un



Consiglio regionale della Calabria

contributo annuale a favore dell'Ente gestore, compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio regionale.

3. Per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, il contributo di cui all'articolo 5, determinato nel limite massimo di 7.000,00 euro annui, trova copertura con la riduzione dello stanziamento disponibile al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

4. Le somme indicate nel comma 3 sono contestualmente allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, destinate alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali.

5. Per gli esercizi successivi all'anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

6. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2025-2027.

7. Il contributo di cui al comma 2 e ai sensi dell'articolo 5, viene corrisposto previa rendicontazione da parte dell'Ente gestore, corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta e gli obiettivi raggiunti.